

Paesaggio e sviluppo

# DEROGHE, REGOLE E RISORSE

di **Gian Franco Cartei**

**L'**urbanistica non è materia per facili consensi, tanto meno in Toscana. Da settimane si assiste ad una vera e propria levata di scudi delle più autorevoli associazioni ambientaliste, da Legambiente a Italia Nostra, così come dell'Istituto Nazionale di Urbanistica e della Cgil contro un provvedimento legislativo della Regione. L'oggetto della contesa origina da una recente modifica alla legge regionale sul governo del territorio del 2014, meglio nota anche come «legge Marson» dal nome della sua ispiratrice, autentico fiore all'occhiello del pensiero urbanistico per aver posto l'equilibrio ambientale al centro della regolazione del territorio. La legge contestata modifica in profondità alcuni contenuti fondamentali. Secondo i suoi proponenti si tratta di consentire la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nei tempi previsti: fine 2026. Secondo i suoi detrattori, invece, si assisterebbe ad uno smantellamento dei principi fondamentali della legge Marson. Vediamone i punti più controversi: in primo luogo, la nuova legge prevede che il progetto dell'opera, una volta approvato, costituisca variante automatica agli strumenti urbanistici a spese delle garanzie previste dalla procedura ordinaria; l'effetto di variante automatica, invero, non riguarda soltanto la pianificazione dei Comuni, ma anche quella provinciale e regionale, con la sola esclusione della disciplina di tutela del paesaggio.


continua a pagina 12



## Paesaggio e sviluppo DEROGHE, REGOLE E RISORSE (DA RIPENSARE)

SEGUE DALLA PRIMA

Allo stesso tempo la sede amministrativa dell'approvazione è individuata nella conferenza di servizi e non nel Consiglio comunale, chiamato ad una mera presa d'atto; quanto ai tempi della partecipazione civica essi si riducono sino a dimezzarsi. La critica non si ferma qui. Altri due elementi, infatti, vengono in rilievo. Il primo: nella eventualità che l'intervento oggetto di variante comporti consumo di nuovo suolo al di là del territorio già urbanizzato il parere amministrativo dell'organo competente, ordinariamente oggetto di un provvedimento espresso, può essere sostituito con il meccanismo del silenzio-assenso. Il secondo aspetto riguarda la valutazione degli effetti ambientali: mentre nella disciplina ordinaria si rende spesso necessaria una valutazione della singola opera pubblica ed una valutazione estesa ai piani ed ai programmi, la legge in questione elimina in radice il ricorso alla seconda. Quelli accennati sono solo alcuni dei profili più controversi. Qualsiasi giudizio occorre però che tenga conto di alcuni elementi. Innanzitutto il provvedimento non costituisce la riforma della legge Marson, ma solo una modifica parziale e temporalmente limitata finalizzata alla



realizzazione delle opere selezionate per il Pnrr. Un adempimento cui la Regione non può sottrarsi: in gioco ci sono finanziamenti europei necessari per risanare i danni

economici e sociali prodotti dalla crisi pandemica che andrebbero perduti se non

impiegati nei tempi previsti. Inoltre, alcune delle modifiche approvate sono in linea con quanto già previsto dall'ordinamento nazionale: semplificazione e riduzione dei tempi procedurali sono presenti nei decreti d'urgenza di questi ultimi anni, e altri provvedimenti di identico tenore sono all'esame del Parlamento in questi giorni.

I contrasti inducono però a chiedersi perché mai, in tanti e troppi casi, si renda necessario ricorrere alle discipline di deroga delle procedure ordinarie. E infatti l'intera legislazione statale sulle opere pubbliche ad essere periodicamente soggetta a discipline derogatorie quando non a gestioni commissariali, come nel caso — secondo molti da prendere addirittura a modello — della ricostruzione del ponte Morandi di Genova. La risposta è quasi sempre la stessa: le normative di deroga sono atti imposti da discipline il cui grado di complessità spesso sfugge alla capacità di controllo e gestione delle amministrazioni. Dal che si comprende che non bastano le parole scritte nelle leggi a garantirne i risultati, specie se poi quelle leggi sono oggetto continuamente di modifiche tali che ne impediscono la comprensione e l'applicazione. Così come si comprende che dopo anni di tagli e di blocco delle assunzioni gli enti territoriali sono in vistoso affanno. Non basta infatti declamare in Costituzione i sacri principi dell'autonomia locale se poi non vengono fornite agli enti territoriali, Comuni in testa, le necessarie competenze tecniche e risorse finanziarie. E qui, forse, sta la principale ragione che sottende la disciplina appena approvata: la maggior parte dei Comuni, già in seria difficoltà nelle procedure ordinarie, rischia di soccombere schiacciata dai ritmi imposti dagli adempimenti del Pnrr. Se questo è il quadro quali alternative restano per il futuro? Poche: proseguire come si è fatto sino ad ora, ricorrendo a discipline in deroga a quelle vigenti; o avviare un dibattito pubblico per un chiaro processo di riforma di tutti i nodi della materia. La speranza è che l'alternativa prescelta sia quella più utile e non solo quella più comoda.

**Gian Franco Cartei**

© RIPRODUZIONE RISERVATA